Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 26 settembre 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 9 aprile 1949
registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1949
registro Presidenza n. 26, foglio n. 186.

MEDAGLIA D'ARGENTO

ANDREETTO Attilio di Natale e di Muvaro Antonietta, da Bevilacqua (Verona), classe 1919, partigiano combattente (*alla memoria*). — Nel settembre 1943 si rifugiava sulle montagne del Pasubio ed organizzava formazioni armate partigiane che per un intero anno valorosamente condusse in aspri e vittoriosi cimenti. Trasferito in pianura con l'incarico di vice comandante di brigata, sosteneva eroicamente la rabbia dei rastrellamenti nemici, rifulgendo per coraggio ed altruismo in azioni in difesa delle popolazioni inermi colpite dalla rappresaglia avversaria. Durante un'ardita azione cadeva colpito a morte dopo aver con indomito valore sostenuta una impari lotta a fianco dei suoi prodi comandanti. — Zona del Pasubio-Val Posina-Cà Bianca, 8 settembre 1943-28 aprile 1945.

CAUTERO Alberto di Vincenzo e di Nimis Luisa, da Povoletto, classe 1916, sergente maggiore di fanteria (a), partigiano combattente. — Organizzatore capace e perfetto conoscitore della zona fu di validissimo aiuto all'attività partigiana alla quale prese parte fin dal nascere. Prescelto per le sue doti di coraggio e di freddezza per partecipare ad un arditissimo atto di sabotaggio, con supremo sprezzo del pericolo scaricava proiettili di artiglieria innescati per procurarsi l'esplosivo da impiegare e, costruita una mina, la faceva brillare nell'interno di una galleria ferroviaria provocando l'interruzione del traffico nemico sulla linea di Tarvisio. — Galleria dei « Cinque Rivi », 1° dicembre 1943.

COMESSATI Luciano fu Ronaldo e di Barbetti Amelia, da Trevignano Udinese, classe 1919, sottotenente di artiglieria (a) di complemento, partigiano combattente. — Combattente ardito, prese parte con la sua formazione a numerosi atti di guerriglia. Prescelto a far parte di una ardita e pericolosa azione di sabotaggio, con supremo sprezzo del pericolo scaricava proiettili di artiglieria innescati per procurarsi l'esplosivo da impiegare e, costruita una mina, la faceva brillare nell'interno di una galleria ferroviaria provocando l'interruzione del traffico nemico sulla linea di Tarvisio. — Galleria dei « Cinque Rivi », 1° dicembre 1943.

JEZZONE Aldorino fu Domenico e di Ettore Elisabetta, da Atri (Teramo), classe 1914, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso, già distintosi in numerosi combattimenti ed azioni di sabotaggio per spirito combattivo, alto senso del dovere e responsabilità, calma e coraggio, durante un aspro combattimento visto cadere ferito il proprio comandante, incurante dell'intenso fuoco nemico, si lanciava in suo soccorso immolando nel sublime gesto l'eroica resistenza. Bell'esempio di dedizione, disciplina e sprezzo del pericolo. — Bajardo Imperia, 27 giugno 1944.

LUNGARO Pietro fu Alberto e di Caltagirone Vita, da Monte San Giuliano (Trapani), classe 1910, vice brigadiere di pubblica sicurezza, partigiano combattente (*alla memoria*). — Arrestato per aver svolto attività « patriottica », sopportava impavido i rigori di dura prigionia e stoicamente subiva atroci torture. Barbaramente trucidato, immolava la sua giovane esistenza per le maggiori glorie della Patria e della libertà. Fulgido esempio di cosciente ardimento, di fede assoluta nei destini della Patria, di piena dedizione alla sua causa. — Fosse Ardeatine, 24 marzo 1944.

LUPIS Giovanni di Roberto e di Mannarino Santa, da Reggio Calabria, classe 1923, guardia di pubblica sicurezza, partigiano combattente (*alla memoria*). — Guardia di pubblica sicurezza, rifiutatosi di prestare la sua opera al nemico invasore dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, veniva catturato e costretto a duri lavori nella zona di battaglia. Dopo inaudite sofferenze morali e materiali riuscito ad evadere partecipava alla lotta clandestina assolvendo delicati e pericolosi compiti informativi. Arrestato dalle S.S. germaniche per vile delazione e crudelmente torturato, al tradimento preferiva lo strazio del proprio corpo. Coll'animo dei forti affrontava serenamente la morte per iniqua sentenza di un tribunale militare germanico. Patriota purissimo immolava così la sua giovinezza con la visione dei più grandi destini della Patria, alla quale aveva fatto offerta di tutto se stesso strenuamente lottando e stoicamente soffrendo. Fulgido esempio e guida luminosa nella via del dovere e dell'onore. — Roma, 3 giugno 1944.

SARTORI Alberto di Giovanni e fu Castagno Giovanna, da Stradella (Pavia), classe 1917, partigiano combattente. — Paracadutato dagli Alleati quale capo missione in territorio occupato dal nemico, veniva catturato e dopo nove mesi di duro carcere riusciva audacemente ad evadere. Arruolatosi in una formazione partigiana, iniziava intensa attività combattiva raggiungendo posti di comando e di responsabilità per il valore dimostrato in combattimento. Vallortigara, Ponte Posta, Luserna, Tonezza, Lonigo, Orgiano sono tappe gloriose della sua vita partigiana in cui rifulsero audacia e sprezzo del pericolo. Da solo affrontava e uccideva il generale comandante una brigata nera e con quattro compagni costringeva alla resa un forte presidio tedesco, catturando prigionieri e facendo ingente bottino di materiale bellico. Bell'esempio di cosciente ardimento e di eroico valore. — Alessandria, 21 agosto 1943-Val d'Astico, 2 maggio 1945.

STRINGARI Marco di Giovanni, da Trento, classe 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano di pura fede, degno delle patriottiche tradizioni della sua terra, partecipava volontariamente ad azioni di guerra contro i nazi fascisti distinguendosi per ardimento e valore. Ferito in combattimento tornava, appena guarito, al suo posto di lotta, e durante uno scontro di particolare intensità, mentre infervorava e trascinava con l'esempio i compagni, cadeva mortalmente colpito con la fronte rivolta al nemico. — Trentino, 8 settembre 1943-6 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

ALIPRANDI Vittorio di Francesco e di Dani Cesarina, da Oneglia, classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso comandante di squadra partigiana partecipava a numerose azioni distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo. Durante un aspro combattimento contro preponderanti forze naziste, ferito il proprio comandante, assumeva il comando del reparto trascinando i compagni con l'esempio. Circondato dal nemico e caduti tutti i compagni, continuava da solo la strenua lotta e per non cadere da vivo nelle mani dell'avversario preferiva il suicidio alla resa. — Liguria, 24 gennaio 1945.

ARNERA Domenico di Francesco e di De Alessandri Maria, da Savona, classe 1917, partigiano combattente (*alla memoria*). — Durante un forte rastrellamento da parte del nemico, incurante del pericolo, sotto l'imperversare di una intensa azione di fuoco, provvedeva ad occultare un ingente quantitativo di viveri evitando che cadesse in mani nemiche. Sebbene ferito rimaneva ancora per cinque giorni al suo posto di lotta, finchè sfinito di forze, veniva fatto prigioniero; sottoposto a torture e sevizie le sopportava fieramente destando l'ammirazione dello stesso avversario. Affrontava serenamente la morte senza svelare alcuna notizia. — Val Corsaglia-Mondovì, 10-27 dicembre 1944.

BERTELLI Medardo di Melchiorre e di Casari Cesarina, da Cologna (Ferrara), classe 1916, partigiano combattente (*alla memoria*). — Magnifica figura di volontario e di combattente, già distintosi in precedenti azioni per ardimento e sprezzo del pericolo, veniva catturato nel compimento di una rischiosa missione. Sottoposto per oltre un mese ad ogni sorta di sevizie, le sopportava con superba fierezza, rifiutando di fare rivelazioni sullo schieramento delle forze partigiane. Cadeva barbaramente trucidato gridando « Viva l'Italia » « Viva i Partigiani! ». — Valli d'Imperia, settembre 1943 - Torretta (Vasia), 8 gennaio 1945 Imperia, 12 febbraio 1945.

CAMILLERI Adolph fu Andrea e fu Kanter Alice, da Agrigento, classe 1899, capitano di fanteria di complemento, partigiano combattente. — Già vice prefetto della provincia di Ciociaria, operando in territorio ove era fortemente indiziato, sospettato e braccato, unicamente guidato da nobili ideali di dedizione e di amor patrio, contribuiva efficacemente, con consapevole serenità pur nel grave pericolo cui si esponeva, all'assistenza morale e materiale, all'occultamento e alla salvezza di partigiani come lui ricercati e perseguitati dai nazi fascisti. Animato dall'alto senso della sua missione partigiana, in nove mesi di lotta armata e clandestina, organizzava, dirigeva ed eseguiva, in Ciociaria, rischiose missioni operative ed arditi atti di sabotaggio. Durante un bombardamento in zona di operazione rimasto gravemente ferito rifiutava il ricovero in luogo di cura per restare ancora al suo posto di lotta fino alla agognata liberazione del patrio suolo che voleva redento dall'invasore. — Ciociaria, settembre 1943-giugno 1944.

COCCO Giovanni fu Leonello e di Cracco Maria, da Brogliano, classe 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Ardente patriota e valoroso combattente durante un furioso rastrellamento riusciva a tenere a bada una pattuglia nemica, dando, col sacrificio della propria vita, la possibilità al comando della brigata di ripiegare e sfuggire all'accerchiamento.

Bell'esempio di ardimento e di attaccamento al dovere. — Piana di Valcagno, 9 settembre 1944.

CRISTIANELLI Nandina di Alessandro e fu Formentini Antonietta, da Gromo (Bergamo), classe 1921, partigiana combattente. — Collaboratrice volontaria del Movimento clandestino di liberazione, incurante dei rischi, faceva della sua casa il centro della raccolta informazioni e di collegamento con il servizio di spionaggio americano. Sorpresa dalla polizia tedesca, riusciva, con audace fuga a mettersi in salvo riparando in Svizzera, dopo aver avvertito tutti i compagni dell'incombente pericolo e consentendo, con questo gesto di elevato altruismo, che venissero salvati uomini e documenti di grandissima importanza. — Milano, 1° agosto 1944-9 febbraio 1945.

FOLEGATTI Vincenzo di Girolamo e di Tommasi Raffaella, da Comacchio, classe 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane figlio del popolo, ardito ed entusiasta, varcava audacemente le linee per raggiungere una Brigata partigiana dislocata nelle Valli di Comacchio. Conoscitore della zona compiva numerose ed audaci missioni nelle acque controllate e vigilate dal nemico, e sempre primo a condurre la sua barca tra le insidie disseminate, si spingeva a tergo dello schieramento avversario. Durante l'occupazione di un'isola, offertosi a precedere ed a guidare i compagni attraverso un passaggio minato, immolava la vita dilaniato dallo scoppio di una mina. — Bell'esempio di sacrificio e di cosciente coraggio. — Valli di Comacchio-Casone Bingotta, settembre 1943-18 aprile 1945.

MORINI Giuseppe fu Nello, da La Spezia, classe 1919, sergente maggiore A.A., partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso partigiano partecipava fin dall'inizio alla lotta di liberazione distinguendosi per ardimento e sprezzo del pericolo. Durante un aspro combattimento, rimasto solo a proteggere il ripiegamento della propria compagnia, cadeva da eroe salvando col suo sacrificio la vita dei compagni che stavano per essere sopraffatti dal nemico. — Valeriano, 26 gennaio 1945.

PANA Angelo fu Serafino e di Ghiotto Elisa, da Arzignano, classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovanissima staffetta, sorpresa e catturata dal nemico, ingoiava il foglio contenente gli ordini da recapitare. Sottoposto ad interrogatori ed a percosse inumane perchè individuata quale staffetta del Comando, non tradiva il segreto e con serena ed eroica baldanza affrontava l'estremo sacrificio offrendo la vita alla Patria. — Selva di Trissino, 26 marzo 1945.

PRETTO Nicola fu Michele, da Pedescala, partigiano combattente (*alla memoria*). — Durante l'invasione di un centro abitato, che fu orgia di distruzione e di sangue, da parte di orde russe e tedesche, non disertava il suo posto di partigiano e si prodigava, sprezzante del pericolo, nell'aiutare la popolazione a mettersi in salvo. Catturato, veniva barbaramente trucidato. — Pedescala, 1° maggio 1945.

RIZZUTI Italo di Angelo e di Pellegrini Clorinda, da Falconara Albanese (Cosenza), classe 1918, tenente di fanteria di complemento, partigiano combattente. — Facente parte di un gruppo destinato ad una arditissima azione di sabotaggio, con supremo sprezzo del pericolo scaricava proiettili di artiglieria innescati per procurarsi l'esplosivo da impiegare e, costruita una mina, la faceva brillare nell'interno di una galleria ferroviaria provocando l'interruzione del traffico nemico sulla linea di Tarvisio. — Galleria dei « Cinque Rivi », 1° dicembre 1943.

RUBEGA Alvise di Benedetto e di Crisara Angela, da Trissino, classe 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Con slancio di generoso cameratismo e sprezzante di ogni pericolo, si portava in aiuto di alcuni compagni accerchiati dal nemico. Battutosi con leonino coraggio permetteva loro di salvarsi, ma pagava con la vita il superbo gesto di altruismo. — Piana di Valdagno, 9 settembre 1944.

SECCO Arrigo di Giovanni e fu Tomat Italia, da Faedis, classe 1916, partigiano combattente. — Partigiano fra i primissimi della zona, si distinse presto per il suo vivo spirito combattivo ed il coraggio. Prescelto per una ardita e pericolosa azione di sabotaggio, con supremo sprezzo del pericolo scaricava proiettili di artiglieria innescati per procurarsi l'esplosivo da impiegare e, costruita una mina, la faceva brillare nell'interno di una galleria ferroviaria provocando l'interruzione del traffico nemico sulla linea di Tarvisio. — Galleria dei « Cinque Rivi », 1° dicembre 1943.

CROCE AL VALORE

AMADEO Adriano fu Alessandro e di Giulia Lucia, da Imperia, classe 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — In servizio di vedetta accoppiata, avvistava pattuglie nemiche che cercavano di avvicinarsi e ne contrastava l'avanzata. Caduto mortalmente ferito rifiutava il soccorso del compagno di guardia incitandolo a non occuparsi di lui ma di accorrere presso il grosso del distaccamento per dare l'allarme e sventare la sorpresa. — Valle Impero, 17 ottobre 1944.

BARBIERI Virginio di Cesare e di Ferrari Clarice, da Parma, classe 1907, partigiano combattente. — Fra i primi partigiani ad accorrere in difesa della Patria oppressa, organizzava nell'interno della città i Gruppi di azione patriottica. Arrestato dal nemico riusciva ad evadere e si rifugiava in montagna ove continuò l'attiva opera di propaganda e di organizzazione dei reparti armati. Eletto comandante di distaccamento, di battaglione e successivamente vice commissario di brigata, di propria iniziativa trattava col nemico uno scambio di prigionieri salvando da sicura morte elementi responsabili del Movimento di resistenza della Provincia. — Parma, Appennino Parmense, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

BORFICA Luigi di Giacomo e di Orengo Margherita, da Pigna (Imperia), classe 1912, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso partigiano già distintosi in precedenti azioni per ardimento e sprezzo del pericolo, veniva catturato durante un rastrellamento effettuato dal nemico. Sottoposto per intere giornate ad inaudite sevizie e torture le sopportava con fierezza e, conservando il segreto sulle notizie che l'avversario tentava estorcergli, cadeva barbaramente trucidato. — Pigna - Latte di Ventimiglia, 11-19 marzo 1945.

CERVETTO Gaetano di Guglielmo e di Bellandi Dina, da Pontedecimo (Genova) classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Catturato dal nemico durante un'aspra azione contro una posizione saldamente fortificata, sopportava torture e sevizie senza fare alcuna rivelazione. Condotto innanzi al plotone di esecuzione affrontava serenamente e fieramente mente la morte gridando in faccia al nemico: « Fucilatemi pure, non parlerò, viva i Partigiani! ». — Bajardo, 10 marzo 1945.

CONTI Benvenuto di Bonfiglio e di Polizza Caterina, da Calestano, classe 1921, partigiano combattente. — Durante l'attacco ad un presidio tedesco si comportava valorosamente dopo aver guadato un torrente si portava fin sotto le posizioni avversarie partecipando fra i primi all'assalto ed all'inseguimento del nemico volto in fuga. — Ciano d'Enza, 10 aprile 1945.

LONGHI Mario di Francesco e di Berardi Palmira, da Sant'Eufemia (Brescia), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Durante un aspro combattimento per contrastare l'avanzata dell'avversario, nell'ardito tentativo di recuperare il suo fucile mitragliatore asportato dal fuoco nemico, cadeva gravemente colpito alla testa immolando la sua giovine esistenza alla Patria. Costante esempio di audacia e di sprezzo del pericolo. — Ginestro (Savona), 27 gennaio 1945.

MOLINAS Antonio fu Giovanni e fu Corda Raimonda, da Calangenus (Sassari), classe 1900, maresciallo maggiore carabiniere, partigiano combattente. — Di ritorno da una rischiosa missione condotta con somma perizia per la raccolta di documenti e notizie da fornire al proprio Comando, veniva catturato da una pattuglia nemica. Con fulminea ed audace azione di sorpresa, impugnata un'arma che aveva tenuto nascosta, colpiva mortalmente uno degli avversari e ne feriva altri due, riuscendo e riconquistare la libertà. — Monticelli Terme, 3 marzo 1945.

MONTALI Riccardo di Pietro e di Nardi Beatrice, da Traversetolo (Parma), classe 1909, maresciallo d'alloggio carabinieri, partigiano combattente. — Animato da alto spirito del dovere, con la sua capacità ed il suo ardimento dava apporto di concreta coperazione al locale movimento clandestino di liberazione. Nominato comandante di un nucleo di polizia partigiana in una zona particolarmente difficile e pericolosa, in breve tempo la epurava dai franchi tiratori e bonificava il terreno dagli ordigni di guerra abbandonati dal nemico riscuotendo ammirazione generale. — Appennino Parmense, ottobre 1944-maggio 1945.

ZOFREA Aldo fu Francesco e di Mungo Giovannina, da Squillace (Catanzaro), classe 1907, maggiore del genio in servizio permanente effettivo, partigiano combattente. — Benchè convalescente per ferite riportate su altro fronte, partecipava al movimento clandestino di liberazione collaborando attivamente alla organizzazione partigiana e portando a termine ardite missioni. Arrestato e rimesso in libertà condizionata e vigilata, pur di non rinunziare alla lotta, tornava al suo posto di combattente della libertà incurante del rischio cui si esponeva. — Pianura Veronese, ottobre 1943-aprile 1945.

(3700)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 656.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Sorelle Minime della Carità di Maria Addolorata, detto Istituto Campostrini, con sede in Verona.

N. 656. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Sorelle Minime della Carità di Maria Addolorata, detto Istituto Campostrini, con sede in Verona, e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'Istituto stesso di alcuni immobili, situati in Verona, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi, del valore complessivo di L. 5.540.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 657.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina, nel comune di Chiusa Sclafani (Palermo).

N. 657. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale in data 18 ottobre 1948, integrato con postilla, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Caterina, nel comune di Chiusa Sclafani (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 658.

Sostituzione dell'art. 8 dello statuto-regolamento della Fondazione « Avv. Umberto Luzzatto ».

N. 658. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, l'art. 8 dello statuto-regolamento della Fondazione « Avv. Umberto Luzzatto » modificato con il regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1667, viene sostituito.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 659.

Erezione in ente morale dell'Ente nazionale per la protezione del fanciullo, con sede in Roma.

N. 659. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ente nazionale per la protezione del fanciullo, con sede in Roma, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 660.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Caravaggio, in frazione Barra del comune di Napoli.

N. 660. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 2 giugno 1942, integrato con successivo decreto 10 agosto 1948, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Caravaggio, in frazione Barra del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1949.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione dei medici ostetrici-ginecologi ospedalieri italiani A.O.G.O.I. », con sede in Milano, ed approvazione dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza con la quale il dott. Luigi Zanzi, notaio in Varese, ha chiesto in nome e per conto della « Associazione dei medici ostetrici-ginecologi ospedalieri italiani A.O.G.O.I. », con sede in Milano, il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione stessa;

Visto l'atto costitutivo dell'ente recante il numero 13627/5437 di repertorio del predetto notaio del Collegio notarile di Milano in data 21 novembre 1948 e lo statuto allegato;

Visto l'art. 12 del Codice civile;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la personalità giuridica dell'« Associazione dei medici ostetrici-ginecologi ospedalieri italiani A.O.G.O.I. », avente sede in Milano.

Art. 2.

E' approvato lo statuto composto di quindici articoli, vistato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1949
Registro Presidenza n. 27, foglio n. 144. — FERRARI

Statuto

Art. 1.

E' costituita la « Associazione dei medici ostetrici-ginecologi ospedalieri italiani A.O.G.O.I. » con sede presso l'Amministrazione della Rivista d'ostetricia e ginecologia pratica (organo ufficiale dell'Associazione) in Milano.

Art. 2.

L'« Associazione dei medici ostetrico-ginocologi ospedalieri italiani A.O.G.O.I. » ha per oggetto di operare — anche in collegamento con altre società, istituzioni ed enti — ai fini di un incremento e miglioramento sociale e sanitario dell'assistenza ostetrico-ginecologica in Italia e specificatamente:

a) promuovere l'istituzione di reparti ostetrico-ginecologi autonomi in tutti gli ospedali di ogni categoria ed entità, sotto la direzione di uno specialista nell'intento di ottenere una più corretta e completa assistenza ostetrico-ginecologica;

b) difendere la disciplina ostetrico-ginecologica sia per quanto riguarda la inscindibilità della materia, perchè la ginecologia deve essere affidata al direttore del reparto ostetricia e ginecologia ed al direttore delle sale di maternità, sia perchè nei concorsi pubblici venga posta sullo stesso piano della medicina generale e della chirurgia generale anche e soprattutto per quanto riguarda i concorsi per le condotte mediche ed ostetriche;

c) l'immediato bando di concorso per tutti i posti che attualmente sono affidati per incarico e per quelli di nuova istituzione;

d) promuovere gli studi che riguardano la specialità nel settore ospedaliero per ciò che concerne la tecnica edilizia, l'ordinamento funzionale dei reparti ostetrici-ginecologi e delle maternità ospedaliere, i rapporti disciplinari ed economici del personale sanitario;

e) la creazione di scuole complementari ospedaliere ostetrico-ginecologiche in stretto collegamento con le cliniche universitarie interessate per rendere possibile una più adeguata preparazione degli studenti, degli specializzandi e delle allieve ostetriche.

Capitale sociale.

Art. 3.

Il capitale sociale è formato dalle quote annuali degli associati e da altri eventuali contributi.

Gli associati si distinguono, in fondatori, benemeriti, ordinari e ad memoriam.

La quota annuale è fissata, volta per volta, dalla assemblea annuale: e ciò per le singole categorie.

Ogni anno l'assemblea degli associati nominerà due revisori dei conti per controllare la gestione sociale.

Art. 4.

Sono ammessi, quali associati, tutti i medici ostetrici-ginecologi ospedalieri italiani qualora rivolgano domanda controfirmata da due soci proponenti, e questa sia accettata dal consiglio di presidenza che ha poteri per decidere inappellabilmente sulla stessa.

Art. 5.

L'esercizio sociale si chiude al trenta (30) giugno di ogni anno: alla fine di ogni esercizio il consiglio di presidenza provvede a formare il bilancio.

Delle assemblee.

Art. 6.

L'assemblea regolamentare costituita rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 7.

Ogni associato ha diritto ad un sol voto.

L'associato può delegare per iscritto il suo voto ad altro associato.

Ogni associato non può avere più di due deleghe.

Art. 8.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di presidenza in qualsiasi luogo (purchè nel territorio della Repubblica italiana) mediante avviso scritto spedito personalmente a ciascun associato (ed allo stesso al suo domicilio indicato nel libro degli associati) almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso scritto deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporsi alla deliberazione dell'assemblea; nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno, l'ora ed il luogo per una eventuale assemblea di seconda convocazione; ma la stessa non potrà essere indetta se non dopo di una ora da quella fissata per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea deve essere convocata nei modi di cui sopra *almeno una volta all'anno, preferibilmente, nel luogo in cui* avrà sede l'annuale congresso d'ostetrici e ginecologia e nel giorno antecedente l'apertura del congresso stesso, ed in ogni modo entro la fine dell'anno solare in corso per l'approvazione del bilancio e la nomina delle cariche sociali, nonchè tutte le volte che se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta domanda scritta e motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 9.

All'assemblea spetta:

1) l'approvazione del bilancio;

2) la nomina delle cariche sociali;

3) il promuovere le azioni di responsabilità contro i membri del consiglio di presidenza;

4) il deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè su tutte quante le altre materie demandate dalla legge e dallo statuto alla sua competenza, o che venissero ad essa sottoposte dagli organi competenti.

Art. 10.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese colle maggioranze di cui all'art. 21 del Codice civile (ivi comprese le speciali maggioranze di cui ai capoversi 2 e 3 dell'art. 21 Codice civile).

Dell'amministrazione.

Art. 11.

L'Associazione è retta da un Consiglio di presidenza i cui membri in numero di sette o nove (tra i quali verrà designato ed indicato direttamente e contemporaneamente dall'assemblea il presidente) vengono eletti dall'assemblea a scrutinio segreto tra gli associati, durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

Le cariche sociali non sono retribuite.

Spettano al Consiglio di presidenza tutti i più ampi poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione (compresi gli atti di disposizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare) direzione e gestione dell'associazione.

Il Consiglio di presidenza potrà in ogni tempo ed eventualità, delegare tutti o parte dei poteri spettantigli ad uno o più dei suoi componenti; potrà inoltre nominare e revocare procuratori.

Il Consiglio di presidenza elegge tra i suoi membri due vice-presidente ed un segretario-cassiere dell'Associazione.

Il presidente del Consiglio di presidenza rappresenta la Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede l'assemblea ed il Consiglio di presidenza.

I due vice-presidenti, separatamente, sostituiscono il presidente in assenza dello stesso.

Il segretario-cassiere provvede alle incombenze proprie dalla carica.

Art. 12.

Le adunanze del Consiglio di presidenza hanno luogo su convocazione del presidente fatta mediante avviso scritto da inviarsi a ciascuno dei consiglieri almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza o su domanda motivata e sottoscritta da almeno tre (3) consiglieri, il Consiglio di presidenza potrà in ogni momento venir convocato su invito del presidente anche senza il rispetto del termine di preavviso di cui sopra.

Art. 13.

Le deliberazioni del Consiglio di presidenza devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei membri intervenuti e colla presenza di almeno tre o cinque dei membri in carica, a seconda se il Consiglio è composto di sette membri o di nove, rispettivamente.

Art. 14.

I processi verbali delle riunioni del Consiglio di presidenza devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

I verbali delle riunioni assembleari devono essere firmati dal presidente.

Norme generali.

Art. 15.

Per quanto attiene al recesso, all'esclusione degli associati, alla devoluzione dei beni restanti, una volta esaurita la liquidazione dell'Associazione, ed a quanto altro non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge regolanti la materia.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

(3804)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

Passaggio all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto del comune di Balestrate (Palermo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente Acquedotti Siciliani, nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 9 marzo 1949 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani circa il passaggio di gestione all'Ente stesso dell'acquedotto di Balestrate (Palermo);

Vista la deliberazione 22 luglio 1948 del Consiglio comunale di Balestrate, approvata il 27 settembre 1948 dalla Giunta provinciale amministrativa di Palermo, con la quale è stato deliberato il passaggio all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto di quel Comune, ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo per tale passaggio;

Vista la convenzione stipulata il 25 gennaio 1949 fra l'Ente e il Comune e resa esecutiva dal prefetto il 2 febbraio stesso anno;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Balestrate (Palermo) passa all'Ente Acquedotti Siciliani, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione stipulata fra l'Ente Acquedotti Siciliani ed il comune di Balestrate in data 25 gennaio 1949.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

TUPINI — SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1949
Registro Lavori pubblici n. 14, foglio n. 254.

(3829)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1949.

Esito del ricorso straordinario prodotto dal dott. Cianciulli Michele avverso il decreto del Ministro per il tesoro 31 dicembre 1947, relativo alla ricostruzione della propria carriera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso straordinario inoltrato il 28 febbraio 1949 dal dott. Michele Cianciulli, capo sezione nel ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro, avverso il decreto del Ministro per il tesoro 31 dicembre 1947, con il quale gli venne ricostruita la carriera a norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Udito il Consiglio di Stato, che nell'adunanza generale del 27 maggio 1949 ha espresso il parere (il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente qui riprodotte) che il ricorso straordinario debba essere respinto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

E' respinto il ricorso straordinario inoltrato il 28 febbraio 1949 dal dott. Michele Cianciulli, capo sezione nel ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro, avverso il decreto del Ministro per il tesoro 31 dicembre 1947, con il quale gli venne ricostruita la carriera a norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1949

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1949
Registro Tesoro n. 13, foglio n. 68.

(3830)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1949.

Ricostituzione della Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, contenente provvedimenti per la cooperazione;

Vista la legge 8 maggio 1949, n. 285, recante modificazioni al sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1948, con il quale è stata costituita la Commissione centrale per le cooperative;

Ritenuta le necessità di ricostituire, in dipendenza delle modifiche di legge, la Commissione anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale per le cooperative è costituita come segue:

1) dott. Alberto Basevi, direttore generale della Cooperazione, e, in sua vece, dott. Gabriele Longobardi, ispettore generale presso la Direzione stessa;

2) dott. Angelo Vincenti, membro effettivo e dottor Vittorio Passananti, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

3) dott. Francesco Lintas, membro effettivo e dottor Alfredo Bisogno, membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

4) dott. Gino Bolaffi, membro effettivo e dott. Biagio Bottari, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

5) dott. Armando Rondinelli, membro effettivo e dott. Giuseppe Rizzo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

6) dott. Alfonso Bruno, membro effettivo e dottor Giulio Gennari, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

7) dott. ing. Giuseppe Ferri, membro effettivo e dott. Alberico Belgiorno, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

8) dott. Luigi Martuscelli, membro effettivo e dottor Mario Campanino, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

9) dott. Silvio Tranchini, membro effettivo e dottor Fernando Ghiglia, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

10) avv. Alberto Benaglia, membro effettivo e dottor Vincenzo Genovese, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

11) cap. Senando Conti, membro effettivo e dottor Ugo Krieg, membro supplente, in rappresentanza del Sottosegretariato per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani;

12) dott. Giulio Lenzi, membro effettivo e dott. Enrico Mazzei, membro supplente, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

13) on. avv. Salvatore Aldisio, on. dott. Giuseppe Belotti, avv. Ercole Chiri, dott. Livio Malfettani, avvocato Teodorico Stendardo, on. Giulio Cerreti, on. Verenin Grazia, prof. Mario Casalini, avv. Oscar Gaeta, dott. Otello Dal Fiore, membri effettivi; avv. Federico Bruno, avv. Antonino D'Angelo, prof. Rosario Labadessa, dott. Pier Paolo Magrin, avv Riccardo Viglione, avv. Federico Ricciuti, prof. Francesco Dramis, on. avvocato Manlio D'Ambrosio, dott. Mario Pupeschi, dottor Romeo Galaverni, membri supplenti, in rappresentanza del Movimento cooperativo.

14) on. prof. avv. Girolamo Bellavista, membro effettivo e dott. Michele Scattaglia, membro supplente, esperti.

Art. 2.

Per l'assolvimento dei compiti ad essa demandati ai sensi dell'art. 20, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, la Commissione centrale per le cooperative è integrata con i seguenti esperti:

prof. Giuseppe Ugo Papi, professore ordinario nell'Università di Roma;

dott. Vincenzo Uccellatore, consigliere di Stato;

dott. Giovanni Petrella, consigliere della Corte di cassazione.

Art. 3.

La segreteria della Commissione è così composta:

dott. Marco Gualerzi, dott. Vittorio Nuzzo e dottor Giulio Sani, funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 2, *foglio n.* 107. — LAMICELA

(3832)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1949.
Divieto di pesca nelle acque dei fiumi e torrenti scorrenti nel territorio del comune di Montemignaio (Arezzo).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 15, lett. *B*), del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Vista la proposta formulata dal Prefetto di Arezzo, tendente ad ottenere il divieto assoluto di pesca nei fiumi e torrenti scorrenti nel territorio del comune di Montemignaio, in quanto in dette acque sono state eseguite opere di ripopolamento;

Visti i pareri favorevoli dello Stabilimento ittiogenico di Roma e del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Toscana;

Considerato che si rendono necessarie particolari provvidenze al fine di proteggere e incrementare il patrimonio ittico nelle acque medesime;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Nelle acque dei fiumi e torrenti scorrenti nel territorio del comune di Montemignaio (Arezzo), è vietata la pesca di qualsiasi specie ittica, per il periodo di due anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Toscana provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 17 settembre 1949

Il Ministro: SEGNI

(3805)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piedimonte d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 31 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1949, registro n. 24 Interno, foglio n. 356, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piedimonte d'Alife (Caserta) di un mutuo di L. 269.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3850)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 17 settembre 1949, Carpena Giuseppe, notaio residente nel comune di Treviglio, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di La Spezia.

(3849)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 192

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 settembre 1949

Borsa di		
Bologna	633 —	144 —
Firenze	634 —	149,50
Genova	633,50	145 —
Milano	633 —	144 —
Napoli	634 —	150 —
Roma	632,75	144,50
Torino	633,50	145 —
Trieste	633,25	144 —
Venezia	—	—

Media dei titoli del 26 settembre 1949

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	78,65
Id. 3,50 % 1902	74,20
Id. 3 % lordo	51,50
Id. 5 % 1935	99,925
Redimibile 3,50 % 1934	75,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,90
Id. 5 % 1936	95,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,825
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,425
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,725
Id. 5 % convertiti 1951	100,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA.

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge, 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 26 settembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 632,87
1 franco svizzero	» 144,25

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a dodici posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 43723/12106.2.15.19/1.3.1 del 14 luglio 1949;

Vista la relazione n. P.A.G. 41/24/202/158493 in data 24 luglio 1949, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a dodici posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 27 luglio 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1949
Registro Ufficio riscos. ferrovie n. 12, foglio n. 336. — INTERLANDI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a dodici posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I — di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II — di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro

che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III — *A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero d'essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso la Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici;

d) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato rilasciato dalla competente Commissione regionale attestante il riconoscimento della suddetta qualifica.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato attestante la predetta qualità di partigiano combattente, dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata; però i candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di stato unendovi il diploma originale di laurea o copia notarile di esso; è ammesso il certificato attestante il possesso dell'abilitazione provvisoria;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, nell'esame di Stato e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata, quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, facendo cenno, sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *l*) che possono essere presentati prima delle prove orali, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti con l'indicazione della durata di tali servizi;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della Sede centrale dell'Opera stessa, purchè in esse siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Anche il documento attestante il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I e II del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente Autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìto visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto

il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza; sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di radiologia medica o di lingue estere (francese, inglese, tedesca) oppure prove di laboratorio, debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti sana costituzione, statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche, di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Servizio ragioneria — Tassa per visita medica ». Il modulo per effettuare il detto versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo, nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere agli esami di radiologia medica o di lingue estere od alle prove di laboratorio, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami obbligatori saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato A.

Agli esami facoltativi di radiologia medica, di laboratorio e di lingue estere, come dal programma di cui all'allegato *A*, saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 20
2ª prova scritta	» 20
Per ciascuna prova orale	» 10

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 10 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio o eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 50 punti per l'esame di radiologia medica;

di 5 punti per ciascuna delle lingue estere;

di 10 punti per le prove facoltative di laboratorio.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative di radiologia medica, di lingue estere e di laboratorio soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che di-

mostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia, ai cittadini deportati in territorio nemico, a coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti a) e b) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti dalla croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i cittadini deportati in territorio nemico, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

8) i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra;

9) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;

10) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

11) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente o degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

12) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

13) che abbiano appartenuto ai Reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1 al 6.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali, come già si è detto al punto 3, lettera c).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi dodici della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

I vincitori del concorso saranno destinati agli Ispettorati sanitari in cui le esigenze di servizio lo esigeranno, escluso comunque quello di Roma.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima o non raggiungesse la residenza assegnatagli, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi dodici della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria, e fino al numero di dodici.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 27 luglio 1949

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAMI

A) *Esami scritti obbligatori*:

1) tema su argomenti di medicina;

2) tema su argomenti di chirurgia.

B) *Esami orali obbligatori*:

1) igiene generale, con particolare riguardo agli argomenti seguenti: igiene delle acque, dell'alimentazione, delle abitazioni, eliminazione dei prodotti di rifiuto, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, epidemiche e sociali; legislazione sanitaria (testo unico delle leggi sanitarie e regolamento generale sanitario);

2) leggi di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, con speciale riguardo alle questioni medicolegali ad esse relative. Nozioni generali di traumatologia infortunistica con particolare riguardo ai seguenti argomenti: tubercolosi, sifilide, diabete, malattie dei sistemi nervoso, circolatorio, respiratorio, urogenitale; ernie addominali;

3) patologia delle malattie professionali soggette all'obbligo dell'assicurazione e loro prevenzioni. Nozioni generali di igiene e legislazione speciale del lavoro con speciale riguardo agli argomenti seguenti: ventilazione ed illuminazione degli ambienti di lavoro; difesa dell'operaio addetto alle lavorazioni nelle gallerie, nei cassoni, negli ambienti polverosi, sovrariscaldati, perfrigeranti ed umidi; turni di lavoro, fatica o strapazzo fisico, mozioni generali su l'orientamente e la selezione professionale.

C) *Esami facoltativi*:

1) radiologia medica: prova orale teorico-pratica sugli apparecchi, sulla tecnica e su argomenti di diagnostica radiologica;

2) prove di laboratorio: esami chimico-fisici, microscopici e batteriologici di interesse clinico; esami chimico-fisici e batteriologici delle acque, esami chimici e microscopici dei principali alimenti e bevande;

3) lingue estere (francese, inglese, tedesca): traduzione, per iscritto e senza dizionario, di un brano redatto in lingua italiana.

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi)) - ROMA.

Il sottoscritto presa conoscenza dell'avviso in data 27 luglio 1949 per il concorso a dodici posti di allievo ispettore in prova medico-chirurgo, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di (2).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi agli esami facoltativi di radiologia medica o di lingue estere o alle prove di laboratorio, dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti: nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . . posti di . . . . .

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subìto visita o sostenuto esami all'uopo (1).

Si dichiara infine inteso che soltanto nel caso di esito favorevole del prescritto, accertamento sanitario da parte dei componenti Ispettori sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, egli sarà ammesso a sostenere le prove scritte del suddetto concorso.

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale
Indirizzo precedente (2)

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(2) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(3763)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 43722/12106/2.15.18/1.3.1 del 14 luglio 1949;

Vista la relazione n. P.A.G. 41/24/202/156214 in data 24 luglio 1949 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 27 luglio 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1949
Registro Ufficio risc. ferrovie n. 12, *foglio n.* 338. — INTERLANDI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso per esami e per titoli, a dieci posti di allievo ispettore in prova, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. – Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di laurea di giurisprudenza.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III *A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età.

La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici;

d) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato ad operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Commissione regionale, attestante il riconoscimento della suddetta qualifica.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato attestante la predetta qualità di partigiano combattente, dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata, quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale, solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale, non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazioni a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *i*) che possono essere presentati prima delle prove orali, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti con l'indicazione della durata di tali servizi;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Anche il documento attestante il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I e II del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa la indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità, alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di cui trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi, sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca, russa), debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti, ammessi alle prove orali, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14 decimi complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzioni di lenti sferiche o cilindriche, di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica ». Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo, nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Mi nistro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere agli esami di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami obbligatori saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti

1ª prova scritta	punti 10
2ª » »	» 10
prova orale	» 15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che alla prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 10 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni

a) uno dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) un sesto dei posti messi a concorso è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui ai punti *a*) e *b*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia, ai cittadini deportati in territorio nemico, a coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue i concorrenti

1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;
3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;
4) feriti in combattimento;
5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;
7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i cittadini deportati in territorio nemico, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;
8) i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra;
9) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;
10) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
11) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;
12) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;
13) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall' 1 al 6.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali, come già si è detto al punto 3, lettera *c*).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato, debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi dieci della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima o non raggiungesse la residenza assegnatagli, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi dieci della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria, e fino al numero di dieci.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 27 luglio 1949

La Direzione generale

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

GRUPPO PRIMO.

a) *Diritto civile*:

Nozioni fondamentali sul diritto soggettivo e sul diritto oggettivo. Acquisto, perdita e modificazione dei diritti. Nozioni sul diritto delle persone, sul diritto di famiglia, sui diritti reali e sulle successioni. Obbligazioni, obbligazioni da contratto · contratti più comuni. Fatti illeciti, con particolare riguardo alla responsabilità dei padroni e dei committenti, alla circolazione dei veicoli ed ai danni non patrimoniali. Nozioni sulla tutela dei diritti.

b) *Diritto commerciale*:

Imprese Società Imprese cooperative Mutue assicuratrici Associazione in partecipazione. Azienda. Disciplina alla concorrenza. Nozioni sui procedimenti esecutivi concorsuali. Nozioni sui titoli di credito. Assicurazione Mandato e commissione Deposito. Contratto di spedizione. Contratto di trasporto terrestre, marittimo ed aereo di persone e di cose, con particolare riguardo al trasporto ferroviario.

GRUPPO SECONDO.

a) *Diritto costituzionale*:

Principi di diritto pubblico generale ed italiano. Poteri: legislativo esecutivo e giudiziario. Organi di controllo. Rapporti tra lo Stato e l'individuo: teoria della libertà. La vigente Costituzione Italiana.

b) *Diritto amministrativo*:

Nozioni sull'ordinamento, sulle attribuzioni e sull'attività delle Amministrazioni centrali e locali. Corte dei conti. Consiglio di Stato. Giustizia amministrativa. Rapporti fra lo Stato ed i suoi dipendenti: doveri e diritti degli impiegati. Cenni sulla legislazione sociale e sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. Assicurazioni sociali ed infortuni sul lavoro. Costituzione ed ordinamento della Azienda delle F.S. Cenni sulla legge per le opere pubbliche e le espropriazioni per pubblica utilità. Nozioni sulla contabilità generale dello Stato.

c) *Procedura civile*:

Generalità in particolare: foro della pubblica amministrazione; rappresentanza e difesa in giudizio della pubblica amministrazione.

d) *Diritto e procedura penale*:

Generalità. In particolare: delitti contro la pubblica amministrazione, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio. Pubblici ufficiali. Incaricati di pubblici servizi. Agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

GRUPPO TERZO.

a) *Diritto internazionale*:

Generalità. In particolare: convenzioni internazionali ed Enti internazionali interessanti i trasporti.

GRUPPO QUARTO.

a) *Economia politica e politica economica*:

I fattori della produzione. Moneta e sistemi monetari. Credito ed organizzazione bancaria. Rapporti economici internazionali. Economia dei trasporti. Costi e tariffe.

b) *Scienza delle finanze*:

Teoria generale della finanza. Tasse e imposte. Imposte dirette ed indirette. Cenni sul sistema tributario italiano. Beni patrimoniali e beni demaniali.

GRUPPO QUINTO.

a) *Statistica metodologica*:

Generalità. Rilevazione, spoglio, elaborazione, rappresentazione ed interpretazione dei dati. Procedimenti matematici ed impiego di macchine nella statistica.

b) *Statistica economica*:

Statistiche della produzione, finanziarie e dei trasporti in particolare.

Le prove scritte saranno due: la prima su tema unico per tutti i candidati in materia di diritto civile, diritto commerciale e diritto amministrativo; la seconda su un tema scelto in una terna di temi su materie contenute nel programma di esame.

ALLEGATO B

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi) ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data per il concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione penerale per posti di (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara infine inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte, egli sarà ammesso a sostenere prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale
Indirizzo precedente (4)

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi agli esami facoltativi di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca, russa) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per posti di ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(3764)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica). (Circolare 15 settembre 1949).

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione, nel ruolo del personale d'ordine dei Provveditorati agli studi, n. 64 (sessantaquattro) posti di applicato (gruppo C) di cui n. 33 (trentatre) resisi disponibili anteriormente alla data del 4 marzo 1948 e n. 31 (trentuno) successivamente a tale data, spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, o alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 novembre 1949, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda all'ente militare presso il quale sono in forza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura dell'ente medesimo delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile — esclusa ogni indennità di carattere militare — oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(3816)

PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 14540 Div. San. in data 15 giugno 1949, che approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1946;

Visto il decreto prefettizio n. 14540 Div. San. in data 30 giugno 1949, col quale si dichiarano i vincitori del concorso su menzionato;

Viste le note di rinunzia dei vincitori delle condotte rispettivamente nei comuni di Monchio, Valmozzola, Sant'Andrea di Busseto, Varano Marchesi di Medesano, Varsi, Montechiarugolo e Parma (Congregazione di San Filippo Neri San Giuseppe);

Visto il combinato disposto dagli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori del concorso pei posti di medico condotto vacanti al 30 giugno 1946 e per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

Mastronardi dott. Guido: Parma, congregazione di San Filippo Neri, condotta di San Giuseppe;

Parmeggiani dott. Giuseppe: Montechiarugolo, condotta 2ª Basilicagoiano;

Granelli dott. Andrea: Busseto, condotta 3ª Sant'Andrea;

Panizzi dott. Vittorio: Medesano, condotta 3ª Varano Marchesi;

Zanni dott. Enzo: Monchio delle Coorti, condotta unica;

Perini dott. Gianni: Valmozzola, condotta unica;

Zilioli dott. Reggi Enzo: Varsi, condotta unica.

I sindaci dei Comuni nella cui circoscrizione territoriale viene disimpegnato il servizio delle condotte mediche su menzionate ed il presidente della Congregazione di San Filippo Neri per la condotta di San Giuseppe in Parma, sono tenuti, in conformità dell'art. 68 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, alla nomina dei vincitori nel presente decreto designati, avendo cura d'invitare i sanitari di che trattasi ad accettare o meno entro il termine perentorio di quindici giorni, la sede resasi vacante.

Parma, addì 6 settembre 1949

Il prefetto: MENEGHINI

(3790)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.